



1 5 D I C I A N N O V E

# LIBRETTO DI GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE

(D.Lgs. n. 206/05 "Codice del Consumo")



1 5 D I C I A N N O V E

**SOCCORSO  
E ASSISTENZA  
STRADALE**

Servizio fornito da



**GESTIONE  
GARANZIA**



1 5 D I C I A N N O V E

15DICIANNOVE SRL:

Via delle Margherite, 159/F - 04011 Aprilia (LT)  
Tel. 06.9283761 - 06.92059373- Fax 06.92860774  
www.15diciannove.it - info@15diciannove.it

Garanzia Legale di Conformità  
**Gestione Garanzia**

Servizio fornito da 15DICIANNOVE SRL

Numero Verde Gratuito  
**800-864857**



Tel. +39 06 9283761  
Fax +39 06 92860774  
info@15diciannove.it

## Soccorso Stradale

Presentarsi come "beneficiario 15DICIANNOVE"

Servizio fornito da  **ASSISTANCE**  
ridefiniamo / il servizio

Numero Verde Gratuito  
**800-280601**

dall'estero  
+39 06 42115810  
fax Italia  
+39 06 4740742

MODULO DI ATTIVAZIONE SOCCORSO STRADALE  
DA INVIARSI IN FOTOCOPIA AL NUMERO:

**FAX +39 06 92860774**

Codice Attivazione



Data \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Cell. \_\_\_\_\_

Targa auto \_\_\_\_\_

Tipo veicolo \_\_\_\_\_

La presente convenzione ha validità 12  
mesi dal momento dell'attivazione

Esprimo il consenso al trattamento dei  
dati personali presenti nei coupon per  
ricevere materiale informativo e commer-  
ciale dalla 15DICIANNOVE SRL ai sensi del  
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in  
materia di protezione dei dati personali.

Timbro azienda venditrice

Firma \_\_\_\_\_



Gentile cliente,

grazie per aver acquistato presso la nostra Azienda il  
Suo veicolo d'occasione.

Vogliamo attirare la Sua attenzione sul contenuto del presente  
Libretto di Garanzia, che contiene tutte le informazioni  
necessarie per la corretta fruizione dei servizi offerti.

Le consegneremo quindi, oltre il presente Libretto di  
Garanzia, la Dichiarazione di Conformità attestante lo stato  
d'uso del veicolo al momento della consegna.

Grazie per l'attenzione.

*L'Azienda Venditrice*

## Indice

---

Note introduttive	pag. 3
Definizioni	pag. 4
Premessa	pag. 5
Garanzia Convenzionale Ulteriore	pag. 6
Procedura in caso di guasto	pag. 7
Contributo di maggior valore a carico del consumatore	pag. 8
Organi garantiti	pag. 9
Obblighi del beneficiario (acquirente del veicolo usato)	pag. 10
Organi esclusi	pag. 10
<b>Soccorso e Assistenza Stradale</b>	
Definizioni	pag. 19
Prestazioni offerte	pag. 22
Obblighi del beneficiario	pag. 29
Esclusioni	pag. 30
<b>D.Lgs. 206/2005</b>	pag. 32
<b>Informativa privacy</b>	pag. 36



1 5 D I C I A N N O V E



## NOTE INTRODUTTIVE

Il presente Libretto di Garanzia Legale di Conformità e Garanzia Commerciale è un progetto di 15DICIANNOVE S.R.L. (di seguito 15DICIANNOVE), che consiste in un documento rilasciato dalla Azienda Venditrice in seguito alla compravendita del veicolo usato, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 206/05 “Codice del Consumo” .

15DICIANNOVE, in seguito all’accordo stipulato con l’Azienda Venditrice, assisterà l’acquirente nella procedura da seguire in caso di guasto del veicolo, per l’attivazione della garanzia e la corretta fruizione dei servizi offerti nel presente libretto. Vi invitiamo a contattarci immediatamente in caso di guasto o anomalia del veicolo, prima di procedere alla riparazione o a qualsiasi altra soluzione vogliate adottare.

15DICIANNOVE è una società di servizi che operando in nome e per conto dell’Azienda Venditrice del veicolo da Lei acquistato, gestisce i servizi relativi alla Garanzia Legale obbligatoria e alla Garanzia Convenzionale Ulteriore a carico del venditore.

## DEFINIZIONI

### **15 DICIANNOVE**

Società di consulenza e servizi rivolta alle aziende venditrici di veicoli usati per la gestione della garanzia obbligatoria sui beni di consumo, prevista dalle normative vigenti.

### **AZIENDA VENDITRICE**

Venditore professionista o altro soggetto, persona fisica o giuridica, che professionalmente svolge l'attività di vendita di veicoli usati.

### **CONSUMATORE O BENEFICIARIO**

La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, acquirente del veicolo usato.

### **VEICOLO**

Qualsiasi autoveicolo o motoveicolo destinato al trasporto di persone o cose.

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Documento attestante le dichiarazioni del professionista venditore relative allo stato d'uso del veicolo al momento della consegna.

### **LIBRETTO DI GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE**

Documento che indica i diritti e i doveri del consumatore acquirente relativi alle disposizioni previste dal "Codice del Consumo" in materia di garanzia sull'acquisto del veicolo usato a carico del venditore professionista.

In esso sono indicati gli organi garantiti e le modalità per la fruizione della garanzia, nonché i casi di esclusione della medesima.

## PREMESSE

L'Azienda Venditrice del veicolo usato fornisce ai propri clienti la garanzia legale di conformità e la garanzia convenzionale ulteriore secondo le modalità e i limiti previsti dal presente libretto, avvalendosi della collaborazione della 15DICIANNOVE quale gestore del servizio.

### ***Garanzia Legale di Conformità per il veicolo usato***

È la responsabilità del venditore professionista per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna, tenuto conto del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale del veicolo.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, o non poteva ignorarlo in base al criterio dell'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità è conseguenza di azioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore al momento della compravendita presenta all'acquirente la dichiarazione di conformità indicando i dati del veicolo, km percorsi, stato d'uso del veicolo che comprende anche gli interventi di ripristino effettuati o da effettuarsi successivamente a carico del consumatore, espressi con valutazione "A-B-C".

Il consumatore acquirente sottoscrive la dichiarazione di conformità, accettando lo stato d'uso del veicolo usato, compatibile con il pregresso utilizzo ed eventuali limiti prestazionali dello stesso preesistenti alla consegna.

### ***Garanzia Convenzionale Ulteriore (GCU)***

E' l'impegno ulteriore del venditore professionista assunto nei confronti del consumatore che si aggiunge alla garanzia legale di conformità e consiste nella riparazione o sostituzione degli organi garantiti, elencati di seguito, secondo le modalità indicate nel presente libretto di garanzia.

La gestione della presente GCU a cura di 15DICIANNOVE è esclusivamente subordinata nella sua operatività alla permanenza ed efficacia della convenzione tra 15DICIANNOVE e l'Azienda Venditrice. In caso di interruzione del rapporto per qualsiasi ragione

fra 15DICIANNOVE e l'Azienda Venditrice il consumatore acquirente rimane titolare dei diritti previsti dalla garanzia legale di conformità e dalla GCU.

***Il consumatore è in ogni caso titolare dei diritti previsti dal D.Lgs. 206/2005 "Codice del Consumo".***

### ***Termini***

Come da dichiarazione di conformità sottoscritta dalle parti, la garanzia per il difetto di conformità ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto di compravendita.

La GCU come la garanzia legale ha la durata di 12 mesi dalla data indicata nel contratto di compravendita.

### ***Area geografica coperta***

Tutti i paesi appartenenti alla Comunità Europea.

## **GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE (GCU)**

La Garanzia Convenzionale Ulteriore prestata dall'Azienda Venditrice e gestita da 15DICIANNOVE consiste nel servizio di ripristino in caso di rotture accidentali o improvvise di uno o più organi elencati tra gli organi coperti da garanzia.

La invitiamo a leggere attentamente e rispettare la procedura in caso di guasto per la corretta fruizione della presente garanzia.

### ***Oggetto della GCU***

È oggetto della garanzia il ripristino dei soli organi garantiti, mediante sostituzione o riparazione eseguibili tramite:

- Officina convenzionata con l'azienda che eroga il servizio di garanzia;
- Officina ufficiale del marchio;
- Officina di fiducia del beneficiario del servizio di garanzia.

L'intervento in garanzia verrà effettuato sempre c/o il manutentore che fornirà il ripristino alle condizioni meno onerose, senza che ciò pregiudichi la qualità del medesimo.

Il ripristino viene garantito mediante l'impiego di organi revisionati, ricondizionati, rigenerati, usati. La sostituzione di organi nuovi,

originali o di qualità equivalenti, determina un contributo da parte del fruitore della garanzia denominato "quota di maggior valore". Gli interventi eseguiti in regime di garanzia non prolungano la durata della medesima.

### **Procedura in caso di guasto**

In caso di guasto o anomalia, il proprietario del veicolo deve seguire la seguente procedura:

- *Arrestare immediatamente il veicolo all'insorgere di qualsiasi difetto e soprattutto in caso di innalzamento della temperatura dell'acqua o accensione delle spie di segnalazione guasto sulla strumentazione di bordo.*
- *Contattare la 15DICIANNOVE entro 48 ore dal suo verificarsi, ai numeri indicati in copertina (vedi Gestione Garanzia); in caso di mancata risposta inviare la segnalazione tramite fax o email, indicando nome, targa, recapito telefonico e luogo del sinistro.*
- *Chiamare il soccorso stradale al numero verde indicato in copertina (vedi Soccorso Stradale).*
- *Ricoverare il veicolo presso l'officina indicata dalla 15DICIANNOVE.*

### **Gestione del guasto**

A seguito della segnalazione del guasto la 15DICIANNOVE provvederà ad istruire la pratica di accertamento e valutazione del difetto attraverso il proprio ufficio, anche avvalendosi di consulenti peritali esterni.

L'officina, applicando la procedura stabilita con 15DICIANNOVE, trasmetterà direttamente la diagnosi del guasto ed il preventivo di spesa; nel caso sia necessario lo smontaggio di parti per la diagnosi, l'officina chiederà l'autorizzazione sia al proprietario del veicolo che alla 15DICIANNOVE.

I lavori eseguiti per "buona pratica" del riparatore, quali riparazioni consigliate di parti non guaste, devono intendersi a carico del proprietario.

Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o più organi, la 15DICIANNOVE si riserva il diritto di fornire il ricambio direttamente all'officina riparatrice, nonché di richiedere la restituzione del pezzo sostituito.

**RICORDIAMO CHE PRIMA DI ESEGUIRE I LAVORI DI RIPRISTINO O RIPARAZIONE DEL VEICOLO, L'ACQUIRENTE DEVE OBBLIGATORIAMENTE AVVISARE LA 15DICIANNOVE. PER TUTTI GLI INTERVENTI ESEGUITI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA 15DICIANNOVE NON VERRÀ RICONOSCIUTA LA GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE.**

***Massimali di rimborso***

L'importo massimo per ogni singolo intervento di ripristino è fissato in euro 2000,00 iva inclusa, il limite numerico degli interventi di riparazione non potrà in nessun caso essere superiori a 1 (uno), i guasti non collegabili tra loro concorreranno al raggiungimento del numero massimo stabilito. In ogni caso l'importo complessivo non potrà superare il 50% del valore commerciale del veicolo secondo le quotazioni riportate in Eurotax blu al momento del guasto. Rimane a carico del cliente ogni spesa suppletiva che comporti una rivalutazione del veicolo o una sua incrementata funzionalità. Non sono risarcibili i danni provocati da fermo tecnico del veicolo (tempo necessari per l'intervento di riparazione/ripristino) e quelli dipendenti dal tempo necessario alla gestione della pratica da parte di 15DICIANNOVE.

***Contributo di maggior valore***

Nei casi in cui per la riparazione del difetto si rendesse necessario l'utilizzo di parti nuove originali o equivalenti sarà applicata, sul solo costo delle parti occorrenti, la quota di maggior valore, che, nello specifico sarà ripartita come di seguito:

- 40% a carico del Beneficiario  
da 80000 km a 120.000 km di percorrenza del veicolo;
- 50% a carico del Beneficiario  
da 120000 km a 150.000 km di percorrenza del veicolo;
- 66% a carico del Beneficiario  
oltre 150000 km di percorrenza del veicolo;
- Nessun contributo verrà applicato per i veicoli  
con percorrenza inferiore a km 79999.

## ORGANI GARANTITI

**MOTORE:** testata, guarnizione della testata, kit smeriglio, albero motore, alberi a camme, bielle, pistoni, canne cilindro, basamento, pompa olio, bronzine di banco e di biella, aste e bilancieri, valvole di aspirazione e valvole di scarico (sono esclusi grippaggio e bruciatura), catena di distribuzione, variatore e ingranaggi.

**CAMBIO MANUALE:** albero primario e secondario, ingranaggi conduttori e condotti, manicotti, forcelle, cuscinetti, alberino della retromarcia, scatola e tutti gli organi lubrificati in rotazione al suo interno, esclusi i sincronizzatori.

**CAMBIO AUTOMATICO:** gruppo valvole, convertitore di coppia, ruotismo epicicloidale, pompa olio, scatola. Sono esclusi le frizioni, i freni e la centralina del cambio.

**CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA:** variatore, puleggia, tutti gli organi interni ad esclusione della cinghia.

**ALIMENTAZIONE:** pompa iniezione, pompa elettrica alimentazione, misuratore massa d'aria.

**SOVRALIMENTAZIONE:** turbocompressore a geometria fissa e variabile.

**CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO:** radiatore liquido raffreddamento motore, pompa acqua.

**CIRCUITO ELETTRICO:** motorino avviamento, alternatore, motorino tergicristalli.

**COMPONENTI DI GUIDA:** pompa servosterzo idraulico, scatola guida, scatola idroguida.

**CLIMATIZZAZIONE:** compressore, condensatore, evaporatore.

**MANODOPERA:** la manodopera, calcolata sulla base dei tempi indicati dalla casa costruttrice, relativamente ai soli organi sopra elencati, rimangono esclusi i costi relativi alla ricerca del guasto e delle diagnosi in generale.

## ORGANI ESCLUSI

Gli organi e componenti non esplicitamente previsti nel presente contratto come ad esempio: servosterzo elettrico, termostato, ventola di raffreddamento e motorino elettroventola, tutti i cuscinetti, volano, kit frizione, batteria, tubazioni in genere, iniettori, iniettori-pompa, compressore volumetrico.

Sono esclusi dalla garanzia gli interventi di manutenzione periodica rinnovo o ripristino relativi ad organi, componenti e materiali che sono soggetti ad usura, progressivo consumo o deterioramento.

Sono altresì esclusi i materiali di consumo, ad esempio: lubrificanti, refrigeranti ed anticongelanti, dischi e pastiglie dei freni, candele, sospensioni, gruppo frizione, iniettori, iniettori pompa, cuscinetti tendicinghia e vari, cinghia della distribuzione e varie, tenditori, paraolii, parapolvere o cuffie, manicotti, pulegge, tutte le parti in gomma, liquidi e filtri.

Sono inoltre esclusi i guasti relativi alle seguenti componenti: autoradio, impianti GPL o metano non di serie, impianti antifurto, pneumatici, spazzole tergicristallo, lampadine, impianti di scarico e catalizzatore, collettori, carrozzeria.

### ***Obblighi del beneficiario (acquirente del veicolo usato)***

L'Acquirente è tenuto a rispettare le manutenzioni ordinarie e straordinarie previste dalla casa costruttrice, **in ogni caso deve effettuare un cambio olio e relativo filtro ogni 10.000 km percorsi dalla consegna del veicolo.**

Le suddette operazioni dovranno essere certificate con fattura intestata al proprietario del veicolo. Le fatture devono indicare nel dettaglio la data di emissione, la targa del veicolo, i km percorsi al momento dell'intervento, la tipologia e la marca degli organi sostituiti con la relativa manodopera.

**Il mancato rispetto delle manutenzioni sopracitate o della fornitura della documentazione richiesta pregiudica la validità della presente Garanzia Convenzionale Ulteriore.**

## CASI DI ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI GARANZIA

Il Servizio di Ripristino non verrà erogato per i guasti dovuti a:

- aspirazione di sostanze liquide;
- aspirazione di corpi solidi;
- lavaggio cilindri;
- autocombustione;
- approssimazione, imperizia o negligenza nell'esecuzione di interventi di manutenzione o riparazione;
- approssimazione, imperizia o negligenza nella valutazione dello stato di fatto del veicolo precedentemente la messa in funzione del veicolo stesso;
- uso del veicolo improprio e/o diverso da quello privato (autonoleggio, taxi, scuola guida, scuola di pilotaggio, polizia, ambulanza, soccorso medico, gare e competizioni a qualsiasi livello e relativi allenamenti);
- mancata o carente lubrificazione, imputabile anche alle impurità presenti nel lubrificante, che portino all'ostruzione dei canali di lubrificazione;
- modificazione dati, presentazioni e/o caratteristiche del veicolo (es.: siano state manomesse o comunque modificate le centraline elettroniche di gestione del motore e dell'accensione, siano state elaborate le parti elettriche/elettroniche/meccaniche, siano stati montati cerchi e/o pneumatici di misura non omologata per l'autoveicolo, sia stato montato un impianto di alimentazione a gpl/metano senza che la carta di certificazione ne attesti l'avvenuto collaudo);
- normale ed ordinaria usura (es.: eccessivo consumo di olio motore dovuto alla normale usura dei segmenti);
- incidenti stradali e/o eventi dolosi;
- errati rifornimenti, presenza di impurità o acqua nel carburante, immissione di acqua dal condotto di aspirazione;
- cause esterne al veicolo, ivi comprese atti vandalici, incendio o corto circuito e tentativo di furto;
- dolo o colpa grave del proprietario e/o conducente del veicolo (es.: mancato arresto del veicolo al manifestarsi del guasto);
- revisione periodica non effettuata a scadenza o autoveicolo respinto alla revisione;

- guasto di parti sostituite dopo l'acquisto dell'autoveicolo, al di fuori di interventi in applicazione della Garanzia Convenzionale;
- guasti causati da interventi di riparazione o durante interventi di manutenzione, per responsabilità degli operatori;
- in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento del corrispettivo dovuto a 15DICIANNOVE, nei termini contrattualmente pattuiti con l'Azienda Venditrice;
- autoveicolo sprovvisto, al momento del guasto, di coperture assicurative obbligatorie (RCA);
- guasti e rotture di parti coperte dovuti al termine del loro ciclo di vita in conseguenza all'uso anche pregresso dell'autoveicolo in quanto costituiscono eventi di manutenzione straordinaria;
- richiesta d'intervento dovuto a mancata esecuzione di richiami della Casa Costruttrice pubblicati nell'albo dei richiami del Ministero dei Trasporti;
- in caso di cessione del veicolo per vendita o permuta la garanzia decade, è quindi titolare della garanzia convenzionale ulteriore il solo acquirente.

Nel caso di cedimento di una parte non coperta dal servizio, causato però da rottura di parti coperte, 15DICIANNOVE riconoscerà esclusivamente l'onere per il ripristino di parti coperte.

Nel caso di cedimento di una parte coperta dal servizio, causato da rotture di parti non coperte, 15DICIANNOVE metterà a disposizione le proprie risorse per limitare il costo della riparazione, ma il costo della stessa sarà interamente a carico del proprietario del veicolo.

# Programma di controllo e manutenzione



**3 MESI / 3000 KM****CONTROLLI E INTERVENTI EFFETTUATI**

	SPUNTA CONTROLLI	INTERVENTO EFFETTUATO
1. Livello Olio Motore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Freni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Servosterzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Liquido radiatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Liquido lavavetri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Liquido batteria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Stato Cinghia Alternatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Stato Cinghia Distribuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Luci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Candele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Spazzole Tergicristallo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Filtro Aria e Filtro Abitacolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Tenuta Manicotti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Stato Ammortizzatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Cuffie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Semiassi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Tiranteria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Usura Pastiglie freni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Usura Dischi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Efficienza cavi Acceleratore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Frizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Tenuta Parti idrauliche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Stato Freno di Stazionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Efficienza Freni Posteriori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Usura e Pressione Pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Stato Impianto di Scarico e Supporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**INTERVENTI EFFETTUATI****SOSTITUZIONI**

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Olio motore e filtro         | <input type="checkbox"/> |
| 2. Filtro combustibile (diesel) | <input type="checkbox"/> |
| 3. Filtro antipolline           | <input type="checkbox"/> |
| 4. Cartuccia filtro aria        | <input type="checkbox"/> |

**RIPRISTINI**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 5. Liquido freni  | <input type="checkbox"/> |
| 6. Liquido batteria   | <input type="checkbox"/> |
| 7. Livello liquidi (raffreddamento motore, freni servosterzo, tergicristalli, batteria, etc.) | <input type="checkbox"/> |

**SOSTITUZIONI**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 8. Candele e cavi (benzina)  | <input type="checkbox"/> |
| 9. Impianto accensione / iniezione   | <input type="checkbox"/> |
| 10. Cinghia comando distribuzione  | <input type="checkbox"/> |
| 11. Condizioni tensionamento e regolazione cinghie, comandi vari   | <input type="checkbox"/> |
| 12. Regolazione gioco punterie   | <input type="checkbox"/> |
| 13. Olio cambio meccanico / automatico   | <input type="checkbox"/> |
| 14. Usura guarnizione d'attrito freni ant. / post.   | <input type="checkbox"/> |
| 15. Usura pneumatici   | <input type="checkbox"/> |
| 16. Condizioni tubazioni di scarico, impianto alimentazione, cuffie manicotti in gomma, tubazioni flessibili | <input type="checkbox"/> |
| 17. Corsa e altezza pedale frizione  | <input type="checkbox"/> |
| 18. Corsa e altezza freno a mano   | <input type="checkbox"/> |
| 19. Gas di scarico / fumosità  | <input type="checkbox"/> |



# Soccorso e assistenza stradale



## DEFINIZIONI

### **BENEFICIARIO:**

la persona fisica, residente in Italia, proprietario del veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società (15DICIANNOVE) .

### **ASSISTENZA:**

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Società.

### **CENTRALE OPERATIVA:**

#### **Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.**

Società facente parte del **Gruppo AXA Assistance**

Sede e Direzione Generale: Via Bernardino Alimena, 111

00173 Roma - Tel. 06421181:

la struttura, costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede su richiesta del Beneficiario ad organizzare ed erogare, con costi a carico della Società nel limite dei massimali indicati, le prestazioni previste in Polizza.

È composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate dei Beneficiari e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

### **CONTRAENTE:**

**15DICIANNOVE S.R.L.** via delle Margherite, 159/F - 04011 Aprilia (LT).

### **DATA DI ATTIVAZIONE:**

data di messa in copertura del singolo veicolo. Tale data dovrà corrispondere a quella indicata nel tracciato fornito dalla Contraente della Società.

### **DOMICILIO:**

il luogo di residenza o il domicilio abituale del Beneficiario, situato in Italia, adibito ad esclusivo uso abitativo, con esclusione delle dimore secondarie.

**EVENTO:**

il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Accordo e che determina la richiesta di Assistenza.

**FRANCHIGIA:**

quota del danno espressa in cifra fissa che per ogni sinistro rimane a carico del Beneficiario.

**GARANZIA:**

la prestazione assicurativa fornita, in caso di sinistro, dalla Società tramite la Centrale Operativa.

**GUASTO:**

l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

**INCIDENTE:**

qualsiasi avvenimento improvviso, imprevedibile e violento, esterno alla vittima e indipendente dalla sua volontà.

**- della Circolazione:**

qualsiasi urto contro un terzo o un corpo fisso o mobile, qualsiasi versamento senza collisione preliminare, qualsiasi incendio o collisione che provochi l'arresto del veicolo sul luogo dell'incidente.

**PRESTAZIONE:**

l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito al Beneficiario, nel momento del bisogno, tramite la Centrale Operativa della Società.

**RETE STRADALE PUBBLICA:**

ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A a F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada-D. Legs.285/92 e s.m.i) ed in Particolare:

- A: Autostrade;
- B: Strade extraurbane principali;
- C: Strade extraurbane secondarie;
- D: Strade urbane di scorrimento;
- E: Strade urbane di quartiere;
- F: Strade locali.

**RESIDENZA:**

il luogo, nel paese di origine, dove il Beneficiario ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

**SCOPERTO:**

l'importo che, per ciascun sinistro è a carico del Beneficiario in misura percentuale sul danno risarcibile in termini contrattuali.

**SINISTRO:**

il verificarsi dell'evento dannoso e/o della controversia per cui è prestata l'Assicurazione.

**VEICOLO ASSICURATO:**

il veicolo ad uso privato o promiscuo, provvisto di assicurazione R.C.A., con massimo 9 posti e massa a pieno carico non superiore a 35q.li, con targa Italiana, della Rep. San Marino o Città del Vaticano, in regola con le disposizioni in materia di sicurezza e antinquinamento.

## RIASSUNTO DELLE PRESTAZIONI OFFERTE E DI SEGUITO SPECIFICATE PUNTO A PUNTO

- Dépannage
- Soccorso Stradale
- Recupero difficoltoso
- Auto in Sostituzione
- Servizio di accompagnamento
- Spese di albergo
- Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio
- Informazione di carattere automobilistico

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società garantisce, al seguito del verificarsi di un sinistro occorso al Beneficiario, le prestazioni di seguito elencate, per le quali è stato corrisposto il relativo premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti per ciascuna delle prestazioni stesse.

## PRESTAZIONI OFFERTE

### **01 - Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)**

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico del Beneficiario.

Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.

## 02 - Soccorso stradale

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incidente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato.

In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per il Beneficiario o per la circolazione stradale.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro.

Si specifica che:

- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche al Beneficiario;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e

della merce trasportata sono a totale carico del Beneficiario, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;

- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.

### **03 - Recupero difficoltoso**

Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 250,00 per sinistro.

### **04 - Auto in sostituzione**

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto o incidente e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione del Beneficiario un veicolo in sostituzione alle seguenti condizioni:

- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- di cilindrata 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rimborsamento al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico del Beneficiario.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento

dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- il Beneficiario, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

## **05 - Servizio di accompagnamento**

La Centrale Operativa potrà organizzare per il Beneficiario che abbia richiesto il "Soccorso stradale" un servizio di accompagnamento come segue:

- dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione "Spese di albergo";
- dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora il Beneficiario prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio";
- dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora il Beneficiario usufruisca della prestazione "Auto in sostituzione".

La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

## **06 - Spese di albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio del Beneficiario)**

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto o incidente, e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione del Beneficiario e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75,00 per notte e per persona ed euro 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora il Beneficiario abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio".

## **07 - Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio del Beneficiario)**

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto o incidente, e necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa organizzerà il rientro del Beneficiario e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto.

Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

La Società, terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 200,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.

Si specifica che:

- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio del Beneficiario e degli eventuali passeggeri;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto in sostituzione".

## **08 - Informazioni di carattere automobilistico**

In caso di sinistro il Beneficiario potrà richiedere alla Centrale Operativa informazioni circa i seguenti argomenti:

- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di assistenza per riparazioni ai pneumatici;
- informazioni sul traffico della rete autostradale italiana;
- stazioni di rifornimento della rete autostradale italiana.

## ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.

## OPERATIVITA' DELLA POLIZZA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società
- con costi a carico della Società entro il limite di 1 (uno) sinistro, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, il Beneficiario sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

## OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO IN CASO DI SINISTRO

Per ogni richiesta il Beneficiario, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare al momento dell'insorgere della necessità, e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Società Operativa, in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste, al seguente numero verde: **800 280601** ed al numero nero **+39 06 42115810**.

Nel caso in cui sia impossibile telefonare potrà inviare un fax al numero: **+39 06 4740742**.

Inoltre il Beneficiario dovrà presentarsi come:

“BENEFICIARIO 15 DICIANNOVE” e comunicare

- cognome e nome;
- numero di targa e tipo/marca del veicolo;
- luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Società declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza fatte alla Contraente e non inoltrate alla sua Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa **NON SARANNO RIMBORSATE**.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado.

## ESCLUSIONI

- 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora il Beneficiario risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
  - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
  - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
  - d) dolo o colpa grave del Beneficiario o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
  - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
  - f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
  - g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
  - h) foratura del pneumatico, esaurimento della batteria, incendio del veicolo, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
  - i) smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, etc.);
  - j) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
  - k) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
  - l) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
  - m) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;

- n) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
  - o) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
  - p) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
  - q) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
  - r) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
- 2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
- 3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- 4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- 5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

## D.lgs. 206/2005 “Codice del Consumo”

### TITOLO III GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO

#### Capo I DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO

##### **Art. 128. Ambito di applicazione e definizioni**

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
  - a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
    - 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
    - 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
    - 3) l'energia elettrica;
  - b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
  - c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
  - d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

##### **Art. 129. Conformità al contratto**

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
  - a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  - b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  - c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle

caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
  - a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
  - b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
  - c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

#### **Art. 130. Diritti del consumatore**

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
  - a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
  - b) dell'entità del difetto di conformità;
  - c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
  - b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
  - c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
  - a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
  - b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 131. Diritto di regresso**

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

#### **Art. 132. Termini**

1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si

manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

#### **Art. 133. Garanzia convenzionale**

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
  - a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
  - b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

#### **Art. 134. Carattere imperativo delle disposizioni**

1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

#### **Art. 135. Tutela in base ad altre disposizioni**

1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

## INFORMATIVA D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196

In relazione alle disposizioni previste dal D.lgs.196 del 30/06/2003 riguardo al "Diritto alla protezione dei dati personali", La informiamo che:

i Suoi dati personali in nostro possesso e tutti quelli successivamente ed eventualmente acquisiti nel corso del rapporto, saranno trattati da 15DICIANNOVE S.R.L. anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati.

Di conseguenza verranno adottati tutti i controlli e le idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza, finalizzate alla protezione dei dati stessi dai rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

### Le finalità di cui trattasi sono le seguenti:

- A) Gestione ed esecuzione dei servizi, indagini sulla soddisfazione della qualità dei servizi;
- B) Adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di organi pubblici;
- C) Informazioni e promozione commerciale dei servizi di 15DICIANNOVE S.R.L. e di operatori convenzionati.

### Il conferimento dei dati può essere:

- D) Obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria;
- E) Necessario per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e la gestione dei servizi erogati da 15DICIANNOVE S.R.L. nonché della liquidazione dei guasti da parte dell'Azienda Venditrice;
- F) Facoltativo perché finalizzato allo svolgimento di attività di promozione commerciale e di informazione.
- G) Il mancato consenso al trattamento dei dati inibisce esclusivamente le attività finalizzate alla promozione commerciale e all'informazione. Non è richiesto il consenso per le finalità di cui al punto E) della presente informativa, in virtù di quanto disposto dall'art. 24, comma 1 lettera B del D.lgs 196/2003.
- H) I dati verranno comunicati a soggetti determinati, ai quali eventualmente 15DICIANNOVE S.R.L. si affiderà per la gestione e realizzazione delle finalità sopra enunciate; a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge e/o regolamentari; ai prestatori di assistenza, a Soc. controllate o collegate a 15DICIANNOVE S.R.L., agli studi legali in Italia e all'estero, o a compagnie di assicurazione, per le finalità di ai punti A), B), C).
- I) I dati non sono soggetti a diffusione.
- L) L'art. 7 del D.lgs.196/2003, conferisce all'interessato l'esercizio dei seguenti specifici diritti:
- M) Ottenere dal titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- N) Ottenere l'aggiornamento la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati stessi se trattati in violazione di legge;
- O) Opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di opporsi al trattamento dei dati finalizzato all'avvio di materiale pubblicitario, alla vendita diretta o al concepimento di ricerche di mercato o di comunicazione generale.
- P) Titolare del trattamento dei dati è 15DICIANNOVE S.R.L. - Via delle Margherite, 159/F - 04011 Aprilia (LT).